

LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1968, N. 18¹

**Costituzione del nuovo Comune di Sanzeno mediante fusione
dei tre Comuni di Banco - Sanzeno e Casez
in provincia di Trento²**

Art. 1

Le circoscrizioni comunali dei Comuni di Banco, Sanzeno e Casez, in provincia di Trento, sono unificate nell'unico nuovo Comune, che assume la denominazione di "Comune di Sanzeno" ed ha la sua sede nella frazione capoluogo di Banco.

Art. 2

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari, conseguenti alla modifica territoriale di cui all'articolo precedente, sono regolati direttamente dai Comuni interessati. Se, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sarà raggiunto l'accordo, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Trento a termine dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 13 agosto 1968, n. 34.
